



COMUNE DI FICCARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.33 DEL 02/03/2026

OGGETTO:	REVOCA DELIBERAZIONE GC. N. 25 DEL 18/02/2026 - AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO, PER MESI 4, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTO ENTE MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 2019/2021 (EX ART. 14 CCNL 2004 - SCAVALCO CONDIVISO) DA PARTE DEL COMUNE DI SUTERA (CL) E APPROVAZIONE CONVENZIONE. I.E.
-----------------	---

L'anno duemilaventisei, il giorno due, del mese di marzo alle ore 11:50, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. N. 40 del 26/10/2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione...

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente
2	Saverino Biagio	Assessore	Assente
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Presente in Videoconferenza
4	Cuccio Sergio Domenico	Vicesindaco	Presente
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Presente
6	Blando Marilyn	Assessore	Presente in Videoconferenza

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Manta Adriana**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco Giovanni Giallombardo in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Pietro Domino collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Sergio Domenico Cuccio in sede, collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Giuseppe Lanza in sede, collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Marilyn Blando collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Il Segretario Comunale in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente Settore I Amministrativo/ avente per oggetto REVOCA DELIBERAZIONE GC. N. 25 DEL 18/02/2026 - AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO, PER MESI 4, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTO ENTE MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 2019/2021 (EX ART. 14 CCNL 2004 - SCAVALCO CONDIVISO) DA PARTE DEL COMUNE DI SUTERA (CL) E APPROVAZIONE CONVENZIONE.
2. **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Settore I Amministrativo/

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 39 DEL 02/03/2026

OGGETTO:	REVOCA DELIBERAZIONE GC. N. 25 DEL 18/02/2026 - AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO, PER MESI 4, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTO ENTE MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 2019/2021 (EX ART. 14 CCNL 2004 - SCAVALCO CONDIVISO) DA PARTE DEL COMUNE DI SUTERA (CL) E APPROVAZIONE CONVENZIONE.
-----------------	--

Il Responsabile EQ

Settore I Amministrativo

su conforme direttiva dell'Amministrazione Comunale

sottopone alla Giunta Comunale

la seguente proposta di Deliberazione

Si dà atto di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

Premesso

- **che** su richiesta del Commissario Straordinario del Comune di Sutera, con Deliberazione di GC. n. 25 del 18/02/2026, il Dott. Giovanni Di Bernardo, dipendente con contratto a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) - Area degli istruttori (ex cat. C), profilo professionale Istruttore Tecnico Contabile era stato autorizzato allo scavalco condiviso mediante convenzione ex art. 23 CCNL 2019/2021 (ex art.14 del CCNL del 22.01.2004-), per il periodo di mesi 4 e n. 12 ore settimanali e approvato, unitamente, l'allegato schema.
- **che** con la medesima Deliberazione era stata data, altresì, preventiva autorizzazione all'utilizzo dello stesso dipendente per ulteriori 12 ore settimanali, con oneri sempre a carico del Comune di Sutera.

Dato atto

- **che** con nota acquisita al prot. n. 3741 del 26 febbraio 2026, il Commissario Straordinario del Comune di Sutera, a parziale rettifica della precedente, ha richiesto la disponibilità all'utilizzo del Dott. Giovanni Di Bernardo mediante convenzione ex art. 23 CCNL 2019/2021 (ex art.14 del CCNL del 22.01.2004-), per il periodo di mesi 4 e **n. 3 ore** settimanali, ferma restando la volontà, previa autorizzazione, all'utilizzo dello stesso per ulteriori 12 ore settimanali presso il medesimo Comune.
- **Che**, si rende, quindi necessario procedere a revocare la Deliberazione GC n. 25 del 18/02/2026 e ad autorizzare l'utilizzo in convenzione del Dott. Giovanni Di Bernardo, per il tempo e le ore come richieste da ultimo dal Commissario Straordinario del Comune di Sutera, con nota prot. 3741 del 26/02/2026, per n. 3 ore di scavalco condiviso, all'interno dell'orario settimanale d'obbligo di 24 ore settimanali.
- Che si rende, altresì necessario, approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, opportunamente modificato come sopra richiesto.

Richiamate le numerose disposizioni normative in materia di spesa del personale hanno portato, attraverso l'introduzione di vincoli sempre più incisivi improntati al rispetto del principio del contenimento della spesa complessiva di personale e della relativa sostenibilità finanziaria.

Ravvisato che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, l'unico strumento che consente di mettere a disposizione degli Enti Locali, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisite nelle materie di competenza dell'Ente.

Rilevato, ai fini dell'applicazione dello **scavalco condiviso**, che l'art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022 (ex art.14 del CCNL del 22.01.2004), rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione", stabilisce che:

- gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;
- la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Visto il parere RAL670, con il quale l'ARAN ha stabilito *“che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”, escludendo la competenza del Consiglio Comunale in merito alla relativa approvazione, essendo un atto di gestione”*.

Rilevato, inoltre, in merito all'intendimento manifestato di utilizzare il lavoratore in questione per ulteriori 12 ore settimanali, previa autorizzazione di questo Ente, che l'art. 53 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., dispone:

- al comma 2,- che *“le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”*;
- al comma 5- che *“in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ... sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica*

amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”;

- al comma 7- che *“i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”;*
- al comma 8 - che *“le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”.*

Visto l'art. 92 del D. Lgs 267/00 rubricato “Rapporti di lavoro a tempo determinato e parziale” il quale al comma 1 recita *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*

Visto l'art. 6 del DPR 117/89 che al c. 2 consente al personale con contratto part time, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione

Visti l'art. 33 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 69/2019, così come modificato con Deliberazione di G.C. n. 42/2022 e il PIAO 2025/2027 – provvisorio - in materia di incarichi e attività non consentite ai dipendenti dell'Ente, che demanda ai Responsabili di Settore le autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa presso altre amministrazioni.

Dato atto, pertanto, quanto all'intendimento manifestato di utilizzare il predetto dipendente per ulteriori 12 ore settimanali, che la competenza è rimessa al Responsabile del Settore competente, coma da già citato articolo.

Constatate le oggettive esigenze del comune richiedente.

Esaminato lo schema di convenzione in cui si definisce la durata del periodo di utilizzo, il tempo di lavoro in assegnazione, l'attribuzione degli oneri finanziari, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per la gestione del personale utilizzato congiuntamente fra i due amministrazioni, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, in esecuzione del presente atto, ogni spesa prevista per l'utilizzo del dipendente in questione sarà a totale carico del Comune di Sutera.

Acquisita per vie brevi la disponibilità del dipendente Dott. Giovanni Di Bernardo alla prestazione di lavoro, per le ore come richieste con nota prot. n.3741 del 26/02/2026, presso il Comune di Sutera.

Ritenuto, pertanto, nell'ottica del principio di leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche di autorizzare l'utilizzo temporaneo in convenzione del predetto dipendente comunale da parte del Comune di Sutera, per il periodo di mesi 4, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione medesima, per numero 3 ore settimanali, durante l'ordinario orario di lavoro;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, dallo scrivente Responsabile del Settore I in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per la parte introdotta nell'Ordinamento Regionale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e servizi;

PROPONE

Di approvare le premesse e la narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo.

Di revocare la Deliberazione GC. n. 25 del 18/02/2026, per le ragioni in premessa.

Di approvare lo schema di convenzione ex art. 23 CCNL 2019/2021 (ex art.14 CCNL 22 gennaio 2004), formato da numero 8 articoli, che è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Di autorizzare, dunque, il dipendente comunale Dott. Giovanni Di Bernardo, a tempo parziale e indeterminato (24 ore) Area Istruttori - posizione economica C1, profilo professionale Istruttore Tecnico Contabile a svolgere attività lavorativa in regime di convenzione presso il Comune di Sutera, **per numero 3 ore settimanali**, all'interno dell'orario d'obbligo, per mesi 4, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione e secondo le modalità ivi indicate.

Di autorizzare il Sindaco alla stipula dell'accordo convenzionale.

Di dare atto che la convenzione non determina la costituzione di un nuovo rapporto di impiego in quanto il dipendente utilizzato congiuntamente rimane sottoposto alla regolamentazione giuridica ed economica del rapporto di lavoro originario di cui al contratto di lavoro individuale sottoscritto;

Di demandare al Responsabile competente l'autorizzazione alla utilizzazione presso il Comune di Sutera di ulteriori ore settimanali, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo la disciplina dettata dall'art. 33 del Regolamento Uffici e Servizi.

Di dare atto che tutti gli oneri economici retributivi, fissi e accessori, fiscali e previdenziali, determinati in relazione a quanto previsto dal vigente CCNL per area professionale Istruttore e posizione economica di appartenenza C1 spettanti al dipendente per le complessive ore settimanali svolte presso il Comune di Sutera, verranno interamente sostenuti dallo stesso e da questo corrisposti direttamente al predetto dipendente.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sutera, al dipendente interessato e al Responsabile del Settore II – Economico-finanziario per attività conseguenziali;

Di rimettere al Responsabile del Settore Amministrativo la pubblicazione sul sito internet dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente"- sotto sezione "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" dei dati relativi all'oggetto, alla durata e al compenso, nonché la comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sito.

Di dichiarare, ai sensi dell'art 12 della L.R. n. 44/91 e s.m.i., la conseguente deliberazione, immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Giovanni Giallombardo Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	 F.to Sig. Pietro Domino	 Dott.ssa Manta Adriana Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/03/2026 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*